



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Rif. Prot. n. _____ del _____

Prot. n. _____ del _____

Nomefile accordo di collaborazione.odt

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE E MANIFESTAZIONI CULTURALI-RICREATIVE DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. ----- del -----, con il presente accordo di collaborazione a valere ad ogni effetto di legge

tra

il Comune di Trapani C.F. 80003210814, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Sindaco Giacomo Tranchida, domiciliato per la sua carica presso la Residenza comunale, Piazza Municipio n. 1, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla Deliberazione sopra citata n.-----del -----

e

L'Ente Luglio Musicale Trapanese rappresentato dal Consigliere Delegato Dott. nato a il, residente in via n....., domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in Trapani Largo San Francesco di Paola, 5 di seguito denominato "ELMT"- Partita IVA 01141350817;

premessso

- che il Comune di Trapani ha avviato un programma di iniziative culturali-ricreative da svolgersi in occasione delle festività natalizie 2019;
- che in tale ambito è prevista la realizzazione di luminarie presso le principali vie una serie di manifestazioni da tenersi presso il Centro storico e la realizzazione di diversi spettacoli musicali;
- che l'Ente Luglio Musicale Trapanese, di cui il Comune di Trapani è unico Ente condotante, ha lo scopo statutario di promuovere lo sviluppo della cultura e dell'arte anche attraverso la produzione, organizzazione e gestione autonomamente e/o in collaborazione con gli enti soci, eventi ed iniziative socio culturali ed artistiche che siano in grado di suscitare l'interesse culturale ed artistico della comunità territoriale e locale (art. 4 Statuto ELMT);
- che il Comune di Trapani non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie per l'organizzazione delle iniziative culturali-ricreative sopra citate e pertanto ha ritenuto di avvalersi della collaborazione degli enti all'uopo previsti, nello specifico della collaborazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese per la comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi culturali, ricreativi e artistici, il quale su



richiesta dell'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 108881 del 05/12/2019 ha prodotto un programma di iniziative culturali, artistico, ricreative, ivi comprese la realizzazione di luminarie per le festività natalizie, meglio indicate nell'allegato programma al presente accordo;

-- che gli Enti Locali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. (Oggetto, finalità, profili generali e quadro prestazionale complessivo dell'accordo di collaborazione)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni culturali-ricreative da svolgersi in occasione delle Festività Natalizie, ivi comprese la realizzazione di luminarie nelle vie principali della Città e delle Frazioni, di cui all'allegato "A";
3. Le manifestazioni organizzate e realizzate sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni popolari caratterizzanti la collettività trapanese e soddisfare parte della domanda culturale prodotta dalla comunità locale, in una prospettiva di pieno soddisfacimento della stessa e di ottimizzazione delle potenzialità del sistema culturale locale.
4. L' ELMT, in particolare, realizza il programma di manifestazioni ricreativo -culturali descritte nell'allegato programma al presente accordo, da svolgersi in città in occasione delle festività natalizie;

Art.2. (Attività dell'Ente Luglio Musicale Trapanese)

1. L'ELMT provvede all'intera organizzazione delle manifestazioni ricreativo-culturali, sia sotto il profilo organizzativo che per quello attinente alle attività complementari al fine di garantire la buona riuscita della stesse ed attuando l'intero programma delle manifestazioni allegato al presente accordo di collaborazione;
2. L'ELMT è tenuto ad operare tenendo in considerazione:
 - a) la particolarità dei luoghi nei quali saranno realizzate le manifestazioni / iniziative;
 - b) l'eventuale sviluppo di attività contestuali / correlate da parte di altri soggetti pubblici e privati.
3. L' ELMT è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, ad adempiere a quanto prescritto dalla SIAE per l'eventuale emissione di biglietti d'ingresso e anche a tutte le richieste per autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione e da altri enti.
4. In relazione all'utilizzo degli spazi e delle strutture messe a disposizione dall'Amministrazione per la migliore realizzazione delle attività / manifestazioni, l' ELMT è tenuto a:
 - a) mantenere spazi e strutture nelle medesime condizioni nelle quali sono state messe a disposizione;



- b) provvedere agli allestimenti ed ai disallestimenti quotidiani delle strutture, nonché alle pulizie quotidiane delle aree messe a disposizione.
5. L'ELMT dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare che nelle abitazioni circostanti il limite differenziale di rumore sia contenuto nei limiti di zonizzazione acustica delle aree nelle quali si svolgono le attività manifestazioni, con riferimento alle previsioni dettate per le ore diurne e per le ore serali e notturne.
 6. In relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ELMT è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa, con riferimento sia ai soggetti impegnati nella realizzazione delle iniziative, sia al pubblico.
 7. L'ELMT dovrà garantire inoltre la sicurezza, l'incolumità, l'assistenza sanitaria e i mezzi di soccorso.
 8. In relazione alla gestione complessiva delle aree messe a disposizione dall'Amministrazione per la realizzazione dell'attività, l'ELMT è tenuto a regolare l'afflusso di pubblico ed a garantire adeguata sorveglianza.
 9. L'ELMT provvede al pagamento delle competenze degli artisti, delle maestranze, e tutti gli adempimenti connessi, nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione delle iniziative.

Art. 3 (Spettacoli e manifestazioni ricreativo-culturali)

1. L'ELMT provvede alla progettazione, organizzazione e realizzazione degli spettacoli di cui al presente accordo di collaborazione da svolgersi nei siti appositamente individuati, previo accordo sulle modalità di svolgimento e verifica a cura del Comune.
2. In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente articolo, l'ELMT è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa, con riferimento sia ai soggetti impegnati nella realizzazione delle iniziative, sia al pubblico.
3. In particolare l'attività di cui al comma 1 dovrà ottenere tutte le necessarie autorizzazioni previste in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di esercizio di pubblico spettacolo, ivi comprese le prescrizioni ministeriali e la normativa regionale che regolano la materia. L'ELMT dovrà realizzare e organizzare gli spettacoli, le luminarie e le attività previste nel programma con l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari all'ottenimento dei nulla osta per l'esercizio di pubblici spettacoli, del rispetto ambientale delle aree interessate, di munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose, compresa l'Amministrazione Comunale, derivante dall'organizzazione/realizzazione degli spettacoli, richiedendo ed ottenendo, ove del caso, le necessarie autorizzazioni amministrative, concessioni demaniali e quant'altro necessari alla loro realizzazione.

Art. 4 (Luminarie)

1. L'ELMT provvede alla progettazione, organizzazione e realizzazione delle luminarie da installare per le principali vie della Città.



2. Alla luce delle precedenti edizioni, le luminarie dovranno essere realizzate secondo le coreografie con contenuto qualitativo e quantitativo minimo realizzato nelle precedenti edizioni e comunque previo accordo e approvazione dell' Assessore al ramo contenuto nella scheda tecnica allegata. Tali luminarie, a carattere minimale, dovranno essere realizzate in conformità ed in linea con le prescrizioni ministeriali che regolano la materia, con l'utilizzo di strumentazioni atte a garantire le condizioni di massima sicurezza.
3. In relazione alla installazione delle luminarie oggetto del presente articolo, l'ELMT è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa, con riferimento sia ai soggetti impegnati nella loro realizzazione, sia ai cittadini.
4. In particolare per l'installazione delle luminarie di cui al comma 1 dovranno ottenersi tutte le necessarie autorizzazioni previste in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi comprese le prescrizioni ministeriali che regolano la materia. La ditta fornitrice ed installatrice delle luminarie ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale delle vie interessate e di munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose, compresa l'Amministrazione Comunale, derivante dalla realizzazione/ installazione delle luminarie.
5. Per la realizzazione del programma di cui agli artt. 3 e 4, dettagliatamente specificato nell' allegato "A", è assegnato un budget fino alla concorrenza massima di € 70.000,00.

Art. 5 (Oneri a carico del Comune)

1. Il Comune si impegna:

- ✓ utilizzando il Corpo di Polizia Municipale, a fornire i necessari servizi di viabilità e ordine pubblico;
- ✓ a fornire all' ELMT ogni supporto utile che dovesse rendersi necessario per la realizzazione delle previste manifestazioni;
- ✓ a mettere a disposizione dell' ELMT gli spazi e le aree necessarie alla realizzazione della manifestazione;
- ✓ a convocare tempestivamente, a richiesta dell' ELMT la competente Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli per il rilascio del parere necessario all'avvio del procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli spettacoli e/o manifestazioni

2. Il Comune si impegna a corrispondere all' ELMT per la realizzazione e l'organizzazione delle luminarie e del programma di manifestazioni culturali-ricreative da svolgersi in occasione delle Festività Natalizie anno 2019 di cui all' allegato "A" un sostegno finanziario in termini di compartecipazione alla spesa fino alla concorrenza massima di € 70.000,00;

3. L'importo di cui sopra ha valenza di importo massimo e sarà erogato, opportunamente rendicontato, in ossequio alle vigenti norme regolamentari, per l'importo delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiore al limite stabilito;

Art. 6 (Durata dell'accordo di collaborazione e profili economici)



1. Il presente accordo di collaborazione ha validità dal momento della sua stipulazione fino al termine delle attività programmate;
2. Le parti concordano che la validità del presente accordo potrà essere invocata per tutte le attività connesse alla realizzazione di particolari eventi modificando solamente le pattuizioni economiche e il programma delle attività da realizzare.

Art. 7 (Responsabilità e garanzie)

1. L' ELMT terrà indenne il Comune, senza eccezioni e riserve, da ogni responsabilità per danni che si dovessero verificare a persone e a cose, e risarcirà i danni da chiunque provocati che si dovessero produrre per effetto del presente accordo di collaborazione.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, l' ELMT è tenuto a stipulare polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (inclusa l'Amministrazione) con massimale non inferiore a €. 1.500.000,00.

Art. 8 (Verifiche e controlli)

1. Il Comune può operare verifiche qualitative e funzionali, nonché controlli puntuali in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. Sono considerati inadempimenti in relazione alla presente convenzione i seguenti fatti, atti e comportamenti:
 - a) Mancata o insufficiente realizzazione di parte delle attività previste nel programma delle manifestazioni socio culturali previste all'art. 2, quale inadempimento;
 - b) Mancata o insufficiente realizzazione degli spettacoli previsti, quale inadempimento grave;
 - c) La reiterazione continuata degli inadempimenti classificati sub a), da considerarsi nel complesso come inadempimento grave.
3. Per gli inadempimenti di particolare gravità, qualificati ai sensi del precedente comma 1 ed ulteriormente individuati nella violazione degli obblighi convenzionali inerenti la sicurezza delle attività, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio.
4. L' ELMT ha l'obbligo di rendicontare le spese sostenute per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato A).

Art. 9 (Cessione della convenzione - condizioni)

1. E' vietato all' ELMT cedere a terzi in tutto o in parte, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la presente convenzione, senza il consenso espresso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la conseguente rivalsa dei danni subiti.
2. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione all'affidamento di parte delle attività della convenzione a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'ELMT, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle attività affidate a terzi.



Art. 10 (Spese relative alla convenzione)

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico dell' ELMT.

Art. 11 (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente accordo di collaborazione l' ELMT ed il Comune si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.

Art. 12 (Clausola generale e di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo di collaborazione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle previsioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Trapani lì,

p. l' ELMT

p. l'Amministrazione.....

Il Legale rappresentante dell' ELMT dichiara di aver letto ed espressamente approvato ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole e le condizioni riportate negli artt. 2, 3,4, 6, 7.

p. l' ELMT

p. l'Amministrazione.....